

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO	PRESIDENTE
DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO	GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO	GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al n. 170 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2023, su ricorso proposto da:

PANICO ALFONSO, nato a Orta di Atella (CE) il 26.07.1965 (c.f.: PNCLNS65126G130R) ed ivi residente alla via Giuseppe Garibaldi, 77;

- *Ricorrente;*

premesso che con ricorso depositato il 16.06.2023 Panico Alfonso ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 268 CCII;
rilevata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 co.2 CCII, dal momento che il debitore ricorrente è residente in Orta di Atella e, quindi, nell'ambito del circondario del Tribunale di Napoli nord;
rilevato, altresì, che è stata depositata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269 co.2 CCII;
considerato che il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, per come emerge dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, in quanto non appare assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza, e presenta una debitoria di euro 695.849,27, a fronte di un reddito mensile di euro 2.000,00, e considerato che il debitore deve corrispondere l'assegno mensile per il mantenimento della figlia pari ad euro 450,00, cui devono aggiungersi le ulteriori spese mensili per il sostentamento del debitore stesso;
considerato inoltre che il debitore risulta titolare dei beni immobili descritti nella relazione dell'o.c.c., sottoposti a procedura esecutiva, ed il cui valore è stato stimato nella predetta procedura in complessivi euro 249.600,00;



rilevato infine che la liquidazione controllata non prevede la predisposizione di una proposta di soddisfazione dei creditori, trattandosi di procedura in cui tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione di quanto indicato dall'art. 268 co.4 CCII, viene destinato alla liquidazione e alla soddisfazione dei creditori;

rilevato altresì che i limiti di cui all'art. 268 co.4 CCII saranno fissati in corso di procedura dal giudice delegato e che non può essere accolta la richiesta di fissazione della durata massima della procedura, non essendovi alcuna previsione normativa in tal senso;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e rilevata l'assenza di domande di accesso a procedure o strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale;

ritenuto che sussistano giustificati motivi per la nomina, quale liquidatore, di un professionista diverso dall'o.c.c., dal momento che quest'ultimo, nel redigere la propria relazione secondo i dettami della L. 3/2012 (espressamente e sistematicamente richiamata nella relazione stessa), ed assumendo quale riferimento la procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla predetta legge, ha, di fatto, operato al di fuori del contesto normativo vigente, così ingenerando perplessità in ordine alla effettiva padronanza della materia dell'ottica di gestione della procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

letto l'art. 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di PANICO ALFONSO, nato a Orta di Atella (CE) il 26.07.1965 (c.f.: PNCLNS65I26G130R);

NOMINA

giudice delegato il dott. Michelangelo Petruzzello e liquidatore il dott. Gianluigi Passarelli;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendica o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e la trascrizione della sentenza su eventuali beni immobili o beni mobili registrati del debitore;

DISPONE



l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e, ove sia svolta attività d'impresa, presso il registro delle imprese.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 21 giugno 2023

Il Giudice estensore

dott.ssa Maria De Vivo

Il Presidente

dott. Michelangelo Petruzzello

